

STATUTO adeguato al Codice del Terzo Settore

Denominazione – Durata

Art.1

Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3.07.2017 n. 117 e successive modifiche (in seguito denominato Codice del Terzo Settore) è esistente una Associazione denominata "Habília - Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore" o in breve denominabile anche "Habília - APS – ETS", con durata illimitata. L'associazione assume nella propria denominazione le qualificazioni di Associazione di Promozione Sociale (in breve APS) e di Ente del Terzo Settore (in breve ETS) che ne costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo vengono inserite in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Sede legale

Art.2

L'Associazione ha sede in Strada del Treppiè n. 1/C , c.a.p. 50021 BARBERINO VAL D'ELSA (FI).

Oggetto e Scopo

Art.3

L'Associazione non ha fini di lucro; essa svolge la sua attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, rivolta a soggetti con disabilità non modificabile o solo parzialmente recuperabile, e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di un'attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dell'associazione è inquadrabile nell'attività individuata al *comma 1, lettera c) dell'art. 5 Codice del Terzo Settore, ovvero prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni.

L'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Statuto, persegue le proprie finalità attraverso la domotica, l'autonomia, la ripartecipazione, la consulenza alla pari, il trasporto dell'esperienza, la riabilitazione a vari livelli di intensità, l'orientamento allo sport, la consulenza

medica e l'utilizzo di tecniche di medicina alternativa.

L'Associazione è tesa a :

- promuovere la riabilitazione funzionale di secondo livello per il mantenimento fisico dei soggetti affetti da disabilità di qualsiasi origine, allo scopo di permettere a tali soggetti di raggiungere e mantenere nel tempo il miglior stato di salute e forma fisica e il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la lesione e/o la patologia.
 - promuovere l'unitarietà dell'intervento riabilitativo rispetto a tutte le esigenze del soggetto disabile nella globalità fisica, psichica ed esistenziale della persona .
 - promuovere le attività sociali, di formazione, supporto e informazione, di promozione culturale, attività sportive, di svago e intrattenimento in modo da agevolare l'incontro e lo scambio di esperienze fra soggetti affetti da patologie affini e/o con personale qualificato .
 - favorire il soddisfacimento delle necessità fondamentali e sociali dei disabili, il loro ampio inserimento sociale e il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile, ha lo scopo di assistere e tutelare i suddetti soggetti nei loro diritti e interessi materiali e morali e di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni.
 - tenersi informata e diffondere informazioni sui progressi scientifici e tecnologici nel campo degli ausili o in generale sulla ricerca medica e si propone di favorire la ricerca relativa agli strumenti atti a migliorare la vita quotidiana del soggetto affetto da disabilità.
 - promuovere l'aggiornamento professionale e il supporto degli operatori del settore.
 - promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni sanitarie nazionali ed estere, con Enti Pubblici e Privati nonché singoli cittadini, altre associazioni e istituzioni scientifiche e culturali per ogni attività utile al perseguimento dello scopo sociale, nonché agevolare l'accesso a tutte le strutture sanitarie nazionali anche se diverse dalla Azienda Locale Sanitaria di appartenenza .
- All'Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste per il raggiungimento degli scopi statuari ad eccezione di quelle di cui all'art. 6 e 7 del codice del terzo settore per gli enti del terzo settore in generale e per le APS in particolare.

Patrimonio

Art. 4

Il patrimonio é formato:

1. Dalle quote versate dai soci fondatori, all'atto della costituzione, secondo la volontà di ciascuno e secondo le necessità dovute per le spese di costituzione;
2. Dalle quote versate annualmente dai soci ;
3. Dai contributi straordinari che ciascun socio può liberamente versare e che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell'Associazione;
4. Da contributi volontari, da donazioni, da legati, lasciti o da altre liberalità disposte da coloro che vogliono sostenere i fini dell'Associazione e da contributi di Istituti, Enti, Comuni, Province, Regioni e Stato.
5. Da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.
6. Da entrate derivanti da attività di cui agli artt. 6 e 7 del codice del terzo settore nonché da quelle previste come attività decommercializzate dal codice del terzo settore per gli enti del terzo settore in generale e per le APS in particolare.

Associati

Art. 5

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividano gli scopi. L'adesione all'associazione é aperta a tutti coloro che abbiano interesse al conseguimento degli scopi statutari e che ne facciano richiesta, anche verbale, al Comitato Direttivo, che accoglie o respinge in merito, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Direttivo, nel Libro dei Soci. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata agli interessati dal Comitato Direttivo, secondo le disposizioni di cui all'art. 23 del CTS a cui si rimanda.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 di Ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

In particolare possono aderire all'Associazione:

- Persone affette da disabilità di qualsiasi natura che riconoscono nell'Associazione una possibilità per attenuare una propria situazione di disagio
- Parenti delle persone disabili
- Operatori del settore riabilitativo
- Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze nei limiti previsti dall'art. 35 c. 3 .
- Ogni cittadino che si riconosce nelle finalità statutarie dell'Associazione.

Si riconosce la qualifica di “fondatori” ai soci che, condividendo gli scopi dell'Associazione, ne firmano l'atto costitutivo e vogliono operare per promuoverne lo sviluppo.

Si riconosce la qualifica di soci “onorari” a coloro, enti o persone, che con la loro attività, durante la vita dell'Associazione, si sono resi meritevoli nel promuovere lo sviluppo della stessa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il titolo di socio non dà diritto ad alcun vantaggio di tipo personale.

Sono "Amici" dell'Associazione tutti coloro che ne sostengono le attività, senza essere associati.

E' possibile, in seguito a decisione e nomina da parte del Comitato Direttivo, che un socio presti alla “Habília – aps - ets” la propria collaborazione professionale o lavorativa nel rispetto delle norme

vigenti dei contratti collettivi di lavoro e/o delle tariffe professionali e nei limiti consentiti dall' art. 16 del C.T.S.

Art. 6

I soci possono recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo; le dimissioni divengono effettive alla fine dell'anno durante il quale sono state comunicate.

Art. 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

L' esclusione é deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Organi dell'Associazione

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente del Comitato Direttivo
- l'Organo di controllo e il Revisore dei conti (organo facoltativo nei limiti degli artt. 30 e 31 del C.T.S.)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in nessun modo essere vincolata o limitata ed è quindi informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Assemblea

Art. 9

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- alla nomina del Comitato Direttivo
- alla nomina dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti nel caso vi siano i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore
- alla modifica dello Statuto
- all'approvazione dei Regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre
- agli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aderenti oppure dall'Organo di controllo se nominato.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo ma sempre nel territorio nazionale.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto (lettera o telegramma o telefax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Comitato Direttivo e dell'Organo di controllo e al Revisore dei conti, se nominati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro associato, che non sia Amministratore, Revisore o componente dell'Organo di controllo o dipendente dell'Associazione, mediante delega. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato. Ciascun

associato o partecipante maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Direttivo oppure da qualsiasi altro associato.

Il Comitato Direttivo

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del Comitato Direttivo, l'intero Comitato Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Comitato Direttivo, il Comitato stesso procede alla sua cooptazione. Il membro cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, la quale potrà confermarlo in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che lo ha cooptato.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la determinazione delle quote associative e delle modalità di reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci;
- l'esclusione dall'Associazione dei Soci ;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- la nomina di Comitati Scientifici e di ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui all'art. 16 del C.T.S.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre

attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 lettere *a* e *b* del CTS.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dall'Organo di controllo. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta (lettera, telegramma, telefax o e-mail) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Comitato Direttivo e all'Organo di controllo e al Revisore dei conti, se nominati, almeno sette giorni prima dell'adunanza, in caso d'urgenza almeno due giorni prima dell'adunanza.

Il Comitato Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Il Presidente

Art. 11

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo. Cura l'esecuzione delle relative

deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

L'Organo di controllo e il Revisore dei conti

Art. 12

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Bilancio

Art. 13

L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente redatto in conformità dei dettami dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno

successivo.

Art. 14

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 3 del presente statuto .

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione stessa ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri dell'Associazione

Art. 15

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. Ai sensi dell'art. 15 c. 3 del CTS gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti Libri Associativi secondo le modalità previste dal Regolamento a cui si rimanda.

Estinzione e scioglimento

Art. 16

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale dell'Ufficio Unico Nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Clausola compromissoria

Art. 17

Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto o fra soci o tra essi e gli organismi dell'Associazione, che possa formare oggetto di compromesso, sarà esperito un tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento della Camera di

Commercio di Firenze. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione fallisca la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze, che giudicherà secondo diritto, dando luogo ad arbitrato rituale, nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.

Norma di chiusura

Art. 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Disposizioni transitorie – Clausola sospensiva

Art.19

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, rimanendo valido lo statuto già depositato presso tale anagrafe e qui di seguito allegato .

Pertanto le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.